

Pubblicato il 25/01/2018

N. 00116/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00579/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2017, proposto da:  
SODEXO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Boifava e Giuseppina  
Salatino, entrambi con studio in Monza, via de Amicis n. 6, con  
domicilio digitale eletto ex art. 16-sexies d.l. 179/2012 e ss.mm.  
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Maurizio  
Boifava indicato nell'epigrafe di ricorso;

*contro*

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLTO5, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia  
Zucca, con domicilio eletto presso il suo studio in Chieri, piazza  
Silvio Pellico 1;

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ DI TORINO, non  
costituita in giudizio;

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, non costituita in giudizio;

*nei confronti di*

ALESSIO SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato, Laura Pelizzo e Antonella Borsero, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonella Borsero in Torino, Galleria Enzo Tortora N. 21;

*per l'annullamento*

- 1) della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO5 n. 425 del 05/05/2017, comunicata via pec in data 09/05/2017, di “...aggiudicazione definitiva del lotto 2 – AO MAURIZIANO/ASLTO1 del “Servizio di ristorazione per degenti e dipendenti”, a favore della società ALESSIO SRL” (cfr. All. nn. 1 e 2);
- 2) dei verbali della procedura di gara relativi all'aggiudicazione del lotto n. 2 (cfr. All. n. 3), ivi compresi quelli afferenti il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, nonché, per quanto occorrer possa della deliberazione n. 246 del 19/05/2016 di ammissione delle imprese alla procedura;
- 3) del bando di gara (cfr. All. n. 4 e 4bis), della lettera d'invito (cfr. All. n. 4ter), del disciplinare di gara (cfr. All. n. 5), del capitolato generale e del capitolato speciale, con tutti gli annessi modelli e allegati, ivi compresi i chiarimenti, limitatamente al lotto n. 2;
- 4) della deliberazione n. 234 del 06/05/2016 di approvazione della documentazione di gara (non producibile perché non disponibile);
- 5) della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO5 n. 422 del 06/09/2016, di nomina della commissione giudicatrice per il lotto n. 2 (cfr. All. n. 6);

e per la conseguente CONDANNA della stazione appaltante  
IN PRINCIPALITA', alla riedizione della procedura di gara  
emendata dai profili d'illegittimità censurati e demoliti, attività questa  
positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma  
specifica del danno subito, con salvezza, in ogni caso, della  
declaratoria ex art. 122 c.p.a. d'inefficacia del contratto qualora *inter  
partes* stipulato in pendenza del gravame, disputandosi di vizi tali da  
comportare l'obbligo di ripetizione della procedura;  
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di separata azione risarcitoria  
ai sensi del comma 5 dell'art. 30 c.p.a. nella denegata e non creduta  
ipotesi d'impossibilità di reintegrazione in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale  
Aslto5 e di Alessio Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 il dott.  
Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come  
specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione n. 178 dell'8 aprile 2016, l'ASL TO5 ha indetto,  
in qualità di capofila, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 20 del  
d. lgs. n. 163 del 2006 per l'affidamento del servizio di ristorazione  
occorrente all'ASL TO5 (lotto 1) e all'A.O. Mauriziano e ASL TO1  
(lotto 2) per un periodo di 24 mesi, da aggiudicare, per ogni singolo  
lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, con distribuzione del punteggio complessivo di 100 punti in ragione di 60 punti per l'offerta economica e di 40 per quella tecnica, su un importo a base d'asta di € 4.848.000,00 per il lotto 1, e di € 9.372.000,00 per il lotto 2.

2. La procedura è stata suddivisa in due lotti in ragione del diverso sistema adottato dalle tre aziende per il servizio di ristorazione ospedaliera: sistema *"cook and chill"* per l'ASL TO5, e sistema *"fresco-caldo"* per l'A.O. Mauriziano e per l'ASL TO1.

3. Entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute, per il Lotto 2, le offerte di 11 operatori economici, tutti ammessi alla fase successiva.

4. All'esito della valutazione delle offerte, e previa verifica di congruità dell'offerta prima graduata, con deliberazione n. 425 del 5 maggio 2017 è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 2 a favore della ditta Alessio s.r.l., con il punteggio complessivo di 92,20 (52,20 per il l'offerta economica e 40,00 per l'offerta tecnica), per un importo complessivo di € 8.184.980,00 IVA esclusa e per un periodo di 24 mesi.

5. Con ricorso notificato il 7 giugno 2017 e ritualmente depositato, la società Sodexo Italia s.p.a., gestore uscente del servizio e ottava classificata nella procedura di gara relativa al lotto 2 con il punteggio complessivo di 80,55 (54,40 per il prezzo e 26,15 per la qualità), ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e gli atti prodromici della sequenza procedimentale meglio indicati in epigrafe, e ne ha chiesto l'annullamento ai fini della riedizione della procedura di gara (quale forma di risarcimento del danno in forma specifica), con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e

riserva di separata azione risarcitoria per equivalente, per il caso di impossibilità della reintegrazione in forma specifica. Ha dedotto due articolate censure di violazione di legge e di eccesso di potere, la prima riferita alla valutazione delle offerte tecniche e ai criteri seguiti al riguardo dalla commissione esaminatrice; la seconda riferita alla nomina e alla composizione di quest'ultima.

6. L'ASL TO 5 si è costituita in giudizio depositando documentazione e resistendo al gravame con articolata memoria difensiva, svolgendo eccezioni in rito e nel merito.

7. Si è costituita in giudizio anche la parte controinteressata Alessio s.r.l., aggiudicataria del lotto n. 2, resistendo al ricorso con memoria difensiva.

8. La difesa di parte ricorrente ha replicato con memoria integrativa in prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare.

9. Con ordinanza n. 287/2017 del 13 luglio 2017, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, con articolata motivazione estesa al merito delle censure dedotte.

10. Con successiva ordinanza n. 3982/2017 del 21 settembre 2017, il Consiglio di Stato, sez. III, ha accolto l'appello cautelare della ricorrente ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado.

11. E' stata fissata udienza pubblica per il 20 dicembre 2017, in prossimità della quale tutte le parti costituite hanno depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.

12. Dall'esame delle ultime produzioni documentali delle parti si evince che, con deliberazione del direttore generale n. 628 del 22 settembre 2017, l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino ha affidato il

servizio relativo al Lotto n. 2 all'aggiudicataria Alessio s.r.l., prorogando fino al 31 ottobre 2017 la gestione del gestore uscente Sodexo.

13. All'udienza pubblica del 20 dicembre 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il collegio osserva quanto segue.

14. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formulata dalla difesa dell'ASL sul rilievo che la ricorrente non avrebbe dimostrato che in caso di accoglimento del ricorso essa riuscirebbe a conseguire il bene della vita costituito dall'aggiudicazione dell'appalto, né avrebbe dimostrato di poter ambire a tale aggiudicazione nel caso di riedizione della procedura di gara, posto che l'amministrazione nemmeno avrebbe l'obbligo giuridico di bandirne una nuova.

L'eccezione è infondata.

E' noto che nel processo amministrativo il ricorrente, che abbia partecipato legittimamente alla gara pubblica, può far valere tanto un interesse "finale" al conseguimento dell'appalto affidato al controinteressato quanto, in via alternativa, l'interesse "strumentale" alla caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione, sempre che sussistano, in concreto, ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta (Consiglio di Stato sez. IV 25 agosto 2016 n. 3688; Consiglio di Stato sez. V 20 novembre 2015 n. 5296; T.A.R. Lazio-Roma sez. II 09 febbraio 2016 n. 1873): possibilità che nel caso di specie non è possibile escludere a priori, anche perché la deduzione di un vizio relativo alla composizione della commissione rende impossibile la dimostrazione di ragionevoli probabilità di conseguire

l'aggiudicazione, le quali sono invece necessariamente demandate alla rinnovazione della procedura, senza che ciò possa tradursi nella privazione dell'interesse a fare valere la censura, a cui è comunque sottesa un'utilità strumentale, oltre che l'interesse risarcitorio.

Quanto alla prova di resistenza pretesa dalla difesa dell'Amministrazione, va osservato che essa deve essere fornita nel caso in cui il ricorrente deduca l'interesse finale a conseguire l'aggiudicazione, non nel caso in cui si limiti a dedurre l'interesse strumentale a travolgere l'intera procedura di gara, al fine di ottenere la rinnovazione della procedura nell'ambito della quale spendere la propria *chance di* aggiudicazione.

Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato e va respinto.

15. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della procedura di gara sotto quattro distinti profili.

15.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente ha lamentato la genericità e l'indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte tecniche previsti nell'art. 10 del disciplinare di gara, in violazione dei principi di appropriatezza e specificità (dei criteri) predicati dai commi 1 e 4 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006; si tratterebbe, infatti, di criteri inidonei a delimitare la discrezionalità della commissione, per esempio attraverso l'individuazione di sub-criteri e sub-pesi, e quindi di criteri inidonei a far comprendere le ragioni del punteggio attribuito dalla commissione alle offerte tecniche.

15.1.1. La censura, come giustamente eccepito dalle difese dell'ASL e della parte controinteressata, è in primo luogo inammissibile per genericità e difetto di interesse: la ricorrente, infatti, pur sostenendo la genericità dei criteri di valutazione, non ha sostanziato tale censura

dimostrandone in concreto la lesività nei propri confronti. Per farlo, avrebbe dovuto dimostrare che la propria offerta presentava oggettivamente contenuti di eccellenza qualitativa, che sarebbero stati ignorati o sottovalutati dalla commissione di gara per effetto dell'asserita genericità dei criteri di giudizio, mentre criteri più dettagliati e appropriati avrebbero costretto la commissione ad una disamina più attenta e dettagliata inducendola ad un'assegnazione di punti molto diversa. Si tratta di un aspetto non secondario, tenuto conto che la ricorrente è risultata classificata all'ottavo posto nella graduatoria di merito, e pertanto avrebbe dovuto dimostrare che l'impiego di criteri più analitici avrebbe potuto realmente sovvertire il risultato della gara. In mancanza di tale dimostrazione, la censura appare, prima che infondata, pretestuosa (in tal senso, di recente, Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2015 n. 619).

15.1.2. Peraltro, la censura è comunque infondata nel merito.

Intanto, la ricorrente richiama impropriamente la norma di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (in ordine alla predeterminazione dei criteri di valutazione e, ove necessario, dei sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi) che è norma inapplicabile alla procedura di gara di cui si discute, in quanto avente ad oggetto un servizio rientrante nell'Allegato IIB del (Vecchio) Codice dei Contratti, come tale escluso dall'applicazione delle norme di dettaglio del Codice ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 163 del 2006, al di fuori di quelle espressamente indicate – ma non conferenti nel caso di specie - e soggetto soltanto all'applicazione dei principi generali di cui all'art. 27.

In ogni caso, ritiene il collegio che i criteri di valutazione siano stati predeterminati in modo sufficientemente articolato e analitico nella legge di gara, tenuto conto:

- che il capitolato speciale d'appalto conteneva analitiche prescrizioni volte a conformare le caratteristiche della prestazione richiesta;
- che il disciplinare di gara (art. 10) ha previsto cinque diversi criteri di valutazione, con i relativi sub-punteggi:

1) *Organizzazione del servizio e descrizione delle attività per garantire la qualità complessiva del servizio, incluse eventuali migliorie (inclusa la sostituzione dei attrezzature/ arredi obsoleti): PUNTI 10;*

2) *Modalità prenotazione pasti; PUNTI 5;*

3) *Misure adottate per il rispetto dei criteri ambientali minimi: PUNTI 2*

4) *Progetto di adeguamento e fornitura tecnico impiantistica: PUNTI 13*

5) *Piano dietetico alimentare: PUNTI 10;*

- che la commissione giudicatrice, al fine di valutare le offerte, ha predeterminato, in relazione a ciascun criterio, analitiche tabelle istruttorie, prive di valutazione, in cui ha riassunto le caratteristiche delle singole offerte tecniche (cfr. verbali del 27 settembre 2016 e del 9 febbraio 2017);

- che la stessa commissione ha quindi esaminato le predette tabelle tecniche alla luce di articolate esplicazioni discorsive, elaborate in relazione a ciascun criterio di valutazione, di cui ha dato atto nel verbale del 9 marzo 2017; così, a solo titolo di esempio, in relazione al primo criterio di valutazione previsto dal disciplinare di gara, la commissione ha precisato che *“Sono state considerate, nella valutazione delle attrezzature e degli arredi, particolarmente premianti quelle che operano una riduzione dei tempi di confezionamento dei pasti, in connessione anche con la*

*gradevolezza del pasto (elevata temperatura, ecc.), nella specie le proposte che prevedono l'introduzione:*

*di un secondo nastro trasportatore per confezionamento;*

*di macchinari per la lavorazione delle verdure e dei tuberi fresche/i,*

*di un forno per la preparazione della pizza presso l'O.P. Martini...”;*

- altrettanto è stato fatto in relazione a ciascuno degli altri criteri di valutazione previsti dalla legge di gara.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che sia i criteri di valutazione previsti dalla legge di gara sia le esplicazioni discorsive elaborate dalla commissione prima di procedere alla valutazione delle offerte abbiano consentito alla procedura di svolgersi nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006, limitando in modo adeguato e pertinente i margini di discrezionalità valutativa della commissione esaminatrice.

La censura in esame va quindi disattesa.

15.2. Con un secondo profilo di censure, la ricorrente ha ribadito l'indeterminatezza dei criteri di valutazione previsti dalla legge di gara, rilevando come, proprio a causa di tale indeterminatezza, i commissari abbiano ritenuto di doverli specificare e integrare in corso di gara, introducendo una serie di elementi valutativi nuovi ed ulteriori, in palese violazione sia dell'art. 83 comma 4 del Codice, il quale impone che i criteri di valutazione siano previsti nel bando, sia dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, i quali impongono che la specificazione dei criteri di valutazione avvenga sempre anteriormente all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche; in particolare:

- in relazione al primo criterio di valutazione (“*Organizzazione del servizio e descrizione delle attività per garantire la qualità complessiva del servizio, incluse eventuali migliorie (inclusa la sostituzione dei attrezzature/arredi obsoleti): PUNTI 10*”), la commissione avrebbe introdotto criteri premianti che avrebbero finito per premiare “*varianti*” progettuali anziché “*mere soluzioni migliorative*”, in violazione dell’art. 76 commi 3 e 4 del Codice; tali sarebbero i macchinari per la lavorazione delle verdure e dei tuberi freschi, il forno per la preparazione delle pizze e il secondo nastro trasportatore per il confezionamento degli alimenti;
- in relazione al terzo criterio di valutazione ( “*Misure adottate per il rispetto dei criteri ambientali minimi: PUNTI 2*”), la commissione avrebbe sottoposto a valutazione qualitativa, attribuendo un punteggio, non soltanto i CAM “*premiati*” di cui all’allegato 1 al D.M. 25 luglio 2011, ma anche quelli di “*base*”, che invece non potrebbero essere valorizzati ma solo presi in considerazione al fine di poter qualificare l’appalto come “*verde*”; inoltre, la commissione avrebbe stabilito di attribuire il punteggio sulla base del numero dei CAM dichiarati dal concorrente, così trasformando indebitamente un elemento qualitativo di valutazione in un elemento quantitativo;
- in relazione al quarto criterio di valutazione (“*Progetto di adeguamento e fornitura tecnico impiantistica: PUNTI 13*”), la commissione avrebbe ritenuto valutabili le sole offerte contemplanti un miglioramento del servizio in relazione a specifici profili – confort ambientale delle sale mensa dei dipendenti, miglioramento qualitativo dell’offerta alimentare, riorganizzazione degli spazi soprattutto nelle sale mense, sistemazione degli spazi esterni – in contrasto sia con il chiarimento n. 1 reso in sede di gara (secondo cui “*l’appalto non comprende*

*l'adeguamento degli impianti e la ristrutturazione dei locali presso il P.O. Mauriziano...”), sia con il criterio n. 1, posto che l’installazione della pizzeria presso il P.O. Martini era già stata valorizzata nel contesto di quel diverso criterio.*

15.2.1. Ritiene il collegio che anche tali censure siano infondate, potendosi pertanto prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalle difese dell’ASL e della parte controinteressata.

In primo luogo, va ribadito che le censure di parte ricorrente si fondano sull’asserita violazione di una norma (l’art. 83 del D. Lgs. 163 del 2006), che tuttavia è inapplicabile alla procedura di gara in esame per le ragioni anzidette.

In ogni caso, quanto ai singoli profili di censura dedotti dalla ricorrente:

- in relazione al primo criterio di valutazione, la commissione non ha integrato i criteri di valutazione, ma solo esposto le ragioni per cui taluni profili delle offerte sono stati ritenuti più premianti di altri, in relazione alla loro maggiore idoneità a soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie interessate specificate nel capitolato speciale (verbale del 9 marzo 2017), mentre altri profili sono stati ritenuti sostanzialmente omogenei tra le varie offerte; la commissione non ha premiato “*varianti progettuali*”, le quali implicano un’impostazione progettuale incompatibile con il progetto posto a base della procedura di gara e che proprio per questo devono essere autorizzate dalla lex specialis per garantire il rispetto della par condicio tra le imprese partecipanti, ma solo “*soluzioni migliorative*” funzionali ad una gestione più efficiente ed efficace del servizio di ristorazione presso le Aziende sanitarie beneficiarie dello stesso;

- quanto al terzo criterio di valutazione, la censura relativa ai CAM è destituita di ogni riscontro documentale; l'amministrazione ha dedotto di aver applicato il criterio previsto dal disciplinare e attribuito punteggio solo in relazione ai criteri di cui alle sez. da 5.4. a 5.4.7..M. del 25.07.2011, e cioè soltanto in relazione alle specifiche tecniche "*premianti*"; la ricorrente non ha provato il contrario, limitandosi a censure del tutto generiche e apodittiche;

- quanto, infine, al quarto criterio di valutazione, le soluzioni premianti da esso previste non appaiono in contrasto con il chiarimento reso dalla stazione appaltante in sede di gara, dal momento che quest'ultimo escludeva dall'oggetto dell'appalto "*l'adeguamento degli impianti e la ristrutturazione dei locali*", mentre le soluzioni ritenute maggiormente premianti attengono a profili di miglioramento del servizio quanto ad ambienti e ad offerta alimentare; la realizzazione della pizzeria presso il P.O. Martini non è stata valorizzata due volte, come dedotto dalla ricorrente, dal momento che nel contesto del primo criterio di valutazione è stata valorizzata la realizzazione del forno, mentre nel contesto del quarto criterio è stata valorizzata la realizzazione del locale pizzeria.

15.3. Un terzo profilo di censure attiene alla asserita genericità delle motivazioni (definite "*generiche e tautologiche*") addotte dai commissari di gara per giustificare i punteggi assegnati, genericità tanto più censurabile in mancanza di sub-criteri e di griglie di valutazione fissati nella *lex specialis*, prevedenti punteggi minimi e massimi.

La censura, osserva il collegio, è sostanzialmente ripetitiva di quella formulata con il primo motivo, e può pertanto essere confutata

attraverso un mero rinvio alle considerazioni già svolte in relazione a quel motivo.

15.4. Con un quarto profilo di censure, la ricorrente ha censurato la mancanza, nella legge di gara e nelle attività valutative della commissione, sia della griglia dei coefficienti variabili tra 0 e 1 per la quantificazione del punteggio, sia della graduazione, in scala, dei possibili punti assegnabili a ogni elemento valutativo.

Il collegio osserva che la censura è infondata, dal momento che essa invoca l'applicazione di criteri di calcolo previsti da una normativa di dettaglio (Allegato P del DPR n. 207 del 2010) inapplicabile alla procedura di gara in esame per le ragioni anzidette.

16. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della nomina e della composizione della commissione esaminatrice, sotto diversi profili:

- in primo luogo, sarebbe illegittima la nomina di due commissioni, una per ciascun lotto, venendo in considerazione una gara unica, benchè plurima;
- in secondo luogo, la commissione avrebbe operato in un numero pari (4) di componenti, dal momento che alla valutazione delle offerte avrebbe partecipato, oltre ai tre "componenti", anche il "Presidente", in violazione dell'art. 84 comma 2 del D. Lgs. n. 163 del 2006;
- in terzo luogo, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della composizione della commissione pur nell'ipotesi in cui la commissione avesse operato con la presenza soltanto dei tre "componenti", dal momento che la commissione, quale collegio

perfetto, deve sempre prevedere la partecipazione del “presidente” e deve operare nel plenum dei suoi componenti;

- infine, la nomina della commissione sarebbe viziata anche per la violazione del principio di libera determinazione dei singoli commissari, dal momento che uno di essi (la d.ssa Agagliati, Dietista Coordinatore dell'ASL TO1) risulta inserita nell'organico della stessa Struttura Complessa di cui fa parte, in qualità di Direttore, il dr. De Naro Papa, suo superiore gerarchico, con conseguente pericolo che tale colleganza/sudditanza possa influenzare il giudizio valutativo della sottoposta; tant'è vero che il voto dei commissari è sempre stato unanime.

16.1. Osserva il collegio che le censure appena esposte sono tutte parimenti infondate, potendosi pertanto prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dalle difese dell'ASL e della parte controinteressata:

- quanto alla prima, non sussistono preclusioni normative alla nomina di commissioni distinte per singoli lotti, a maggior ragione laddove esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa rendano tale soluzione maggiormente consigliabile: nel caso di specie l'Amministrazione ha esposto, con argomentazioni del tutto plausibili e ragionevoli, come la nomina di due commissioni si sia resa opportuna in relazione alle caratteristiche e alla complessità dei due autonomi lotti di gara, relativi alle diverse e peculiari esigenze delle aziende sanitarie coinvolte, e quindi al fine di garantire, in capo ai singoli componenti, una consolidata conoscenza delle peculiarità organizzative e strutturali delle Aziende e dei Presidi Ospedalieri beneficiari della procedura, maturata nel servizio ivi prestato;

- quanto alla seconda, la presenza del presidente della commissione formalizzata nei verbali di gara è riferita alla sua funzione organizzativa, per espressa avvertenza contenuta nell'atto di nomina e nel primo verbale, né sussistono evidenze contrarie di una sua qualche partecipazione alle attività valutative di competenza della Commissione tecnica; a tale conclusione pare doversi giungere anche con riferimento ai verbali delle sedute del 9 marzo e 10 aprile 2017, atteso che l'intervento del presidente della commissione ha riguardato in entrambi i casi attività propedeutiche o comunque esulanti dalla formulazione di giudizi sulle offerte in gara;

- quanto alla terza, da quanto testé esposto consegue che la Commissione tecnica ha operato con un numero dispari di componenti; in ogni caso, il principio dettato sul punto dall'art. 84 d.lgs. 163/2006 non risulta specificamente richiamato dalla legge di gara (posto che l'atto di nomina della commissione e il 2° verbale di gara fanno riferimento ad altri profili dell'art. 84), e comunque la regola di cui all'art. 84 comma 2, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sulla composizione della commissione di gara pubblica con un numero dispari di componenti non è espressione di un principio generale immanente nell'ordinamento, come tale automaticamente estendibile anche a procedure sottratte alla applicazione integrale del codice degli appalti (Cons. Stato sez. V, 26 luglio 2016, n. 3372);

- quanto alla quarta, le nomine dei commissari appaiono in linea con le ipotesi di incompatibilità dettate dal già citato art. 84.

17. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto.

18. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ASL TO5 e di Alessio s.r.l., che liquida in € 5.000,00 (cinquemila) oltre oneri accessori, in favore di ciascuno di essi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ariberto Sabino Limongelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico Giordano**

IL SEGRETARIO